



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

IL PRESIDENTE

Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: proroga di sospensione temporanea per tipologia di attività dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali

Premesso che l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche"*;

premesse ancora che l'art. 1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024 statuisce che: *"sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale..."*;

rilevato pertanto che la normativa sopra richiamata prevedeva che a far data dal 31 marzo 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI (procedimenti speciali), titoli I, III e IV del codice di procedura penale dovesse avvenire con modalità esclusivamente telematiche;

richiamati i provvedimenti di sospensione temporanea ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. emessi in data 7, 8 gennaio, 27 marzo 2025, 26 giugno 2025, 13 ottobre 2025 e da ultimo 29 dicembre 2025 con i quali si disponeva la sospensione, con decorrenza 1 gennaio 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto

penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data finale del 31 ottobre 2025, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44 e ciò sulla base di notevoli criticità derivanti dai disfunzionamenti dell'applicativo in uso al Tribunale di Milano;

letta da ultimo la relazione dei MAGRIF e della RID in data 26 marzo 2026 e preso atto dei lavori del gruppo di lavoro costituito appositamente con il provvedimento n. 1/2025 del 7 gennaio 2025 per il miglioramento dell'applicativo APP e dell'implementazione di un suo corretto utilizzo nel lavoro giudiziario riunitosi con continuità proprio al fine di verificare l'attualità della situazione del processo penale telematico presenti i rappresentanti di tutti gli uffici giudiziari, dell'avvocatura, i MAGRIF e la RID competenti per settore;

osservato in particolare che dalla relazione dei MAGRIF si evidenzia il permanere delle seguenti criticità: a) *quanto alle misure cautelari gestite dall'Ufficio Gip-Gup, il Ministero ha di recente adottato una modifica evolutiva atta a consentire la "riservatezza" del flusso, ma non vi è stato ancora modo di effettuare sperimentazioni sul punto. L'attuale indisponibilità di dati certi circa l'andamento del flusso dall'inizio alla fine, con particolare riferimento alla necessità di assicurare condizioni di piena segretezza sino all'esecuzione del provvedimento da parte dell'Ufficio di Procura – e cioè: anche dopo il mero deposito telematico dell'ordinanza da parte del Giudice – impedisce di verificare appieno le funzionalità dell'applicativo, tenuto anche conto della particolare delicatezza della parentesi procedimentale interessata. In più, va rilevato che l'homepage dell'applicativo non consente ancora di dare adeguata visibilità alle urgenze: ulteriore elemento, questo, a suggerire l'opportunità di una protrazione della sospensione attualmente in essere.* B) *Quanto alle impugnazioni in materia cautelare, è il caso di evidenziare che il primo rilascio della versione di APP per il Riesame ha riguardato solo le funzioni di protocollazione dei procedimenti e di richiesta degli atti agli Uffici di Procura, e quindi solo i primissimi segmenti dell'attività delle cancellerie della Sezione XII. Perché vengano strutturate le ulteriori funzionalità necessarie per il Riesame occorrerà evidentemente attendere ulteriori rilasci. Tale situazione è, con ogni evidenza, già di per sé preclusiva di un utilizzo dell'applicativo "a regime", rispetto, cioè, all'intero flusso procedimentale qui in rilievo. È il caso poi di segnalare che il 23 marzo u.s. è stata rilasciata una rilevante modifica evolutiva dell'applicativo, che ha previsto, tra le altre cose, nuove funzionalità per il Tribunale del Riesame, con specifico riguardo alla gestione dei dati delle impugnazioni, alla tenuta delle udienze, all'assegnazione dei collegi e ai flussi documentali. Si tratta, com'è ovvio, di funzionalità che andranno a loro volta sperimentate e verificate, entro un arco di tempo che, ragionevolmente, non potrà essere contenuto alla fine del corrente mese.* C) *Quanto ai procedimenti per direttissima, permangono criticità legate soprattutto alla velocità di elaborazione dell'applicativo e alla sua conseguente scarsa compatibilità con la peculiare contingenza procedimentale. La sperimentazione in atto evidenzia, anzitutto, una significativa lentezza della rete al piano terra del Palazzo (ove sono situate le aule Direttissime). Inoltre, le specificità dell'udienza di convalida impongono che l'ordinanza emessa dal Giudice sia immediatamente consegnata in copia alla Polizia Giudiziaria impegnata nella scorta dell'arrestato: il che si traduce, quanto ad APP, nella necessità che il provvedimento sia immediatamente non solo depositato, ma anche firmato e lavorato dalla Cancelleria, per i successivi adempimenti. Si è registrata, in tal senso, una tempistica minima di 10-15 minuti per fascicolo (non considerato, ovviamente, il tempo di celebrazione dell'udienza in sé). Il che, per tutti i casi – ormai tutt'altro che infrequenti – di un elevato numero di arrestati o di vera e propria saturazione della capacità delle tre aule Direttissime, comporta conseguenze incompatibili con un'efficiente e sostenibile gestione di tale peculiare categoria di affari.* D) *Quanto infine alle archiviazioni, la situazione appare sostanzialmente immutata così che la necessità di assicurare il rispetto dei termini correlati al PNRR si presenta incompatibile con l'adozione dell'applicativo APP, il quale, per le sue attuali*

caratteristiche intrinseche, si mostra oggettivamente inadeguato sul piano della velocizzazione dei tempi di trattazione degli affari.

Osservato pertanto, in relazione ai profili sopra evidenziati, che appare necessario prevedere una proroga della sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo APP anche per le archiviazioni noti e ignoti e per gli affari trattati con giudizio direttissimo con esclusione degli atti nativi digitali del giudice emessi in sede di giudizio per direttissima successivi alla fase di convalida dell'arresto, nonché per tutta la fase cautelare e delle relative impugnazioni, con riferimento a tutta la fase incidentale interessante il Tribunale del Riesame, proroga che deve essere fissata al 30 giugno 2026;

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

1) dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 1 aprile 2026 e fino al 30 giugno 2026, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni limitatamente alle archiviazioni per procedimenti a carico di noti e ignoti in trattazione da parte della Sezione GIP-GUP, nonché alle attività connesse ai giudizi instaurati con rito direttissimo con esclusione degli atti nativi digitali formati dal giudice in sede di giudizio successivi alla fase della convalida dell'arresto.

2) dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 1 aprile 2026 e fino al 30 giugno 2026, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP per il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti nonché per il deposito da parte di soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio e di convalida di misure precautelari.

In particolare, per tutti i procedimenti che riguardano il Tribunale del Riesame è raccomandata l'utilizzazione ed il deposito di atti e documenti secondo il sistema e la prassi vigente attualmente.

Manda ai Magrifi del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire relazione mensile in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del processo penale in generale ed in particolare per le categorie di attività per i quali viene disposta la proroga della sospensione.

Manda al Presidente coordinatore del settore penale di proseguire nel lavoro svolto con la convocazione di gruppi di lavoro che studino l'evoluzione del sistema e l'impatto applicativo in una prospettiva di miglioramento e di messa a regime del sistema telematico dandone notizia al Presidente del Tribunale e alla Dirigente Amministrativa, ai due direttori del settore penale, al Procuratore della Repubblica e al Magistrato Referente per l'Informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al fine di adottare misure organizzative idonee al

raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Milano;

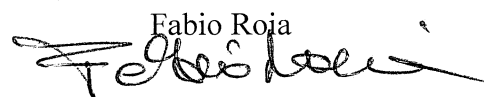
che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Milano e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e presso i Tribunali del distretto, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, ai Magrif del settore penale del Tribunale di Milano, alla RID dottoressa Silvana Pucci, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e alla Camera Penale di Milano nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

che le Procure indicate non utilizzino il sistema APP per la trasmissione di atti.

Milano, 31 marzo 2026

Il Presidente del Tribunale

Fabio Roja

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Roja', with a stylized flourish at the end.